



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ITN "F.Caracciolo" – IM "G. da Procida"**

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico- Liceo delle Scienze Umane

C.F. 91006030638 - email: NAIS02300T@istruzione.it

[www.caracciolodaprocida.it](http://www.caracciolodaprocida.it)



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"F. Caracciolo – G. da Procida"  
Procida**

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO  
DI FUMO  
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

**Oggetto: Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013  
Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di  
pertinenza delle Istituzioni Scolastiche –  
Divieto di utilizzo della sigaretta elettronica**

**Art. 1 Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare Ministeriale 17.12.2004 del Ministero della Salute;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- D.L. n. 104 del 12.09.2013;

**Art. 2 Finalità**

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;

- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

### **Art. 3 Locali soggetti al divieto di fumo**

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.
2. Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

### **Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell' Allegato C.
2. E' compito dei responsabili preposti:
  - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
  - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale Ata.
4. L'incaricato preposto non può rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
8. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni nell'immediato con annotazione sul registro di classe e successivamente informando il responsabile di piano designato.

9. Nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, lo studente che assume atteggiamenti non conformi al pieno rispetto del presente regolamento sarà ammonito per iscritto.

### **Art. 5. SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 4 comma a). (mod. 4)

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - I.I.S.S. "F. Caracciolo - G. da Procida". I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede centrale di Via P. umberto n. 40 - Procida (NA)

Gli studenti minorenni e maggiorenni, saranno sanzionati con un giorno di sospensione dalle attività irrogate dal consiglio di classe. gli studenti non rispettosi del presente regolamento **pur senza infrazione palese**, a seguito di tre ammonizioni segnate sul registro di classe, anche dal personale docente non preposto, saranno soggetti a sanzioni disciplinari (sospensione/voto di condotta).

### **ART. 6 PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - I.I.S.S. "F. Caracciolo - G. da Procida" - Procida - Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

b. - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

### **Art. 7 Procedura di accertamento - Contestazione e Notificazione**

. La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale) dal docente preposto o da tutto il personale in servizio previa annotazione sul registro e comunicazione al preposto;

. Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;

. Il verbale è sempre in duplice copia:

una per il trasgressore (consegnata o notificata);

una per la scuola;

. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### **violazioni commesse da minorenni**

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

A tale scopo ed in ottemperanza di quanto già previsto all'art. 2 del presente regolamento, l'Istituto avvierà una radicale attività di informazione e sensibilizzazione ponendo in essere una serie di iniziative sistemiche tra le quali:

- l'affissione in tutte le aule di una copia del presente regolamento,
- l'apposizione nei locali della scuola, di poster e locandine informative,
- la proiezione di brevi spot informativi sui danni alla salute causati dal fumo attivo e passivo,

- la realizzazione di un attività di monitoraggio periodico rivolta a verificare il successo delle attività poste in essere ed allo scopo di introdurre eventuali miglioramenti in itinere,
- la realizzazione di un sondaggio tra la popolazione scolastica sollecitando proposte e suggerimenti in merito.

Inoltre, una rilevante attenzione verrà posta nell'attività di informazione e partecipazione dei genitori; infatti gli stessi, in occasione della loro presenza negli organi collegiali ed in particolare durante gli incontri scuola famiglia, saranno coinvolti a pieno titolo nelle iniziative adottate dall'Istituto ed informati su tutti gli aspetti normativi e regolamentari connessi con le attività poste in essere a tale scopo.

A tal proposito, si rimarca che nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La sanzione è irrogata al Dirigente scolastico che ne risponde in solido per conto dell'istituzione da lui rappresentata. Detto principio, però, non esime in nessun modo la famiglia del minore dalle proprie responsabilità in conseguenza del comportamento illecito del ragazzo, infatti la stessa sarà chiamata a rispondere/risarcire la scuola, mediante iniziativa di rivalsa proposta dal Dirigente scolastico.

### **Art. 8 Modalità organizzative**

1. I docenti coordinatori di classe sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

### **Art. 9 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 10 Entrata in vigore**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

#### **Allegati alla procedura:**

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato D: Cartello divieto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Saletta LONGOBARDO